

REGOLAMENTO (CEE) N. 3718/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione⁽⁴⁾ prevede il rilascio di titoli d'importazione a tutti gli operatori che ne facciano domanda in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90⁽⁶⁾, e conformemente alle disposizioni specifiche del regolamento (CEE) n. 1707/90;

considerando che l'esperienza fatta nel secondo semestre del 1990 ha evidenziato che le suddette disposizioni non bastano ad evitare che vengano presentate domande di titolo per quantitativi ampiamente superiori al fabbisogno reale degli importatori; che questo nuoce al corretto funzionamento del regime; che per garantire la corretta utilizzazione del quantitativo globale disponibile è necessario adottare disposizioni supplementari in merito al rilascio dei titoli d'importazione; che è pertanto opportuno riservare una parte preponderante del quantitativo globale disponibile agli operatori che in passato si sono approvvigionati in conserve di funghi coltivati, tenendo conto dei quantitativi da essi importati nell'ultimo triennio; che è tuttavia opportuno garantire nell'ambito delle suddette disposizioni l'accesso di nuovi importatori al quantitativo globale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1707/90 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89, la validità dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 non può oltrepassare il 31 dicembre dell'anno considerato.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89.

4. Il quantitativo complessivo di cui all'articolo 1 è assegnato:

- a) nella misura di 29 550 t agli operatori che negli ultimi tre anni solari abbiano ottenuto titoli d'importazione dello stesso prodotto in forza del regolamento (CEE) n. 1796/81;
- b) nella misura di 5 200 t agli operatori che non posseggono i requisiti di cui alla lettera a).

Tuttavia, qualora i quantitativi di cui alle lettere a) o b) non vengano richiesti o lo siano solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato agli operatori dell'altro gruppo che ne abbiano fatto domanda. Tale attribuzione è effettuata al più tardi il 31 ottobre dell'anno in corso.

5. a) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 4, lettera a) non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media del quantitativo annuale dei titoli d'importazione rilasciati allo stesso operatore nei tre anni solari precedenti.

b) Le domande di titolo presentate da un operatore di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono vertere, per semestre, su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile ivi indicato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo ex articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89, distinguendo i quantitativi richiesti, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 4.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(5) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

(6) GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.